



# COMUNE DI GUIGLIA

(Provincia di Modena)

## ***REGOLAMENTO*** ***sulla TUTELA*** ***della RISERVATEZZA*** ***dei DATI PERSONALI***

*Legge 31 -12- 1996, n. 675*

## SOMMARIO:

Art. 1- Oggetto.....	Pag. 2
Art. 2- Finalità.....	” 2
Art. 3 - Definizioni di riferimento.....	” 2
Art. 4.- Individuazione delle banche dati.....	” 2
Art. 5 - Titolarità e responsabilità della banca dati.....	” 3
Art. 6 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati.....	” 3
Art. 7 - Trattamento dei dati.....	” 4
Art. 8 - Informazione.....	” 4
Art. 9 - Diritti dell’interessato.....	” 4
Art. 10 -Rapporti con il garante.....	” 5
Art. 11 -Sicurezza.....	” 5
Art. 12 -Controlli.....	” 5
Art. 13 -Disposizioni finali e transitorie.....	” 5

**ART. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

- A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
- B) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

**ART. 2**  
**FINALITA'**

1. Il Comune di Guiglia garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire attraverso sistemi informatici e telematici.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

**ART. 4**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale su proposta dei Responsabili dei Settori e Servizi.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

2

**ART. 5**  
**TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI**

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche con contratto a termine di diritto privato.

2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

3. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al suo Settore;
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metologia di introduzione e di gestione di dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- f) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- g) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

## **ART. 6**

### **SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. A cura del responsabile della banca dati vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora si tratti di persone diverse dal responsabile medesimo.

2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

3

## **ART. 7**

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

## **ART. 8**

### **INFORMAZIONE**

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. I Responsabili dei Settori e Servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

## **ART. 9**

## **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

2. La Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

**ART. 10**  
**RAPPORTI CON IL GARANTE**

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

**ART. 11**  
**SICUREZZA**

1. Il responsabile della Banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distruzione e perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

**ART. 12**  
**CONTROLLI**

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

**ART. 13**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.